

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

n. 5655/2020 r.g.

Il giudice, sciogliendo la riserva del 16/9/2020,

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da

\_\_\_\_\_ con l'avv. Marco Greggio, ricorrenti, contro

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
i gli avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di Vicenza

osserva quanto segue.

Le ricorrenti sono socie della resistente, in particolare tutte in comune titolari di una quota di nominali euro 4.028,77, e inoltre \_\_\_\_\_, individualmente di altre quote (come da visura camerale); e agiscono per ottenere tutela cautelare anticipata ex art. 2476 comma 2 c.c. del loro diritto alla consultazione dei documenti della società da loro partecipata \_\_\_\_\_ ed inoltre di documenti di \_\_\_\_\_ partecipata da \_\_\_\_\_ al 63,27%, rappresentando che questa ha per solo oggetto sociale l'attività di holding, esercita la direzione e controllo su quella ex art. 2497sexies c.p.c. redigendo bilancio consolidato, che gli organi sociali apicali sono in parte comuni, che vi è parziale coincidenza delle compagini sociali, che medesimi sono i componenti dei due collegi sindacali e medesima è la società di revisione.

Stigmatizzano le limitazioni al diritto di accesso di cui all'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto, in particolare il limite di durata dell'accesso (due giorni) e il limite alla consegna di copie (consegna prevista per i soli libri ex art. 2478 nn. 1 e 2 c.c.) e rappresentano che vi sono stati accessi nei mesi scorsi, con esito insoddisfacente.

Rappresentano il pericolo nelle more del processo per la natura stessa del diritto di ispezione del socio, e comunque in relazione al termine che sta decorrendo e scadrà in \_\_\_\_\_ 2020 per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio 2019 di



Resiste \_\_\_\_\_ in rito e nel merito.

Nel presente giudizio cautelare non vi è spazio per sindacare la autografia della sottoscrizione in calce alla procura alle liti sottoscritta da \_\_\_\_\_ e autenticata dal difensore, giacché, trattandosi di atto nel quale il difensore funge da pubblico ufficiale, l'autentica del difensore copre, fino a querela di falso (e cioè fino alla decisione sulla stessa) ogni circostanza che il difensore stesso attesta avvenuta in sua presenza, ivi inclusa la sottoscrizione della procura in sua presenza da parte della cliente, che il contenuto dell'attestazione di autenticità della firma (v. da ultimo Cass. ord. 19785/2018). La querela di falso è stata appena incardinata.

Le ricorrenti tutte hanno tramite difensore manifestato, con il ricorso, di volersi avvalere come socie del diritto di legge, senza distinzione fra le rispettive titolarità di quote, individuali o comuni; pertanto la integrazione di procura depositata dalla comune difesa, con la quale \_\_\_\_\_ rappresentante comune per la quota in comproprietà conferisce procura anche in tale qualità, deve ritenersi sanante non solo dei dubbi sollevati dalla resistente circa l'intento di \_\_\_\_\_ di agire anche nella detta qualità, sollevati dalla difesa della resistente, ma anche di ogni difetto dello *ius postulandi* del difensore.

Non essendo \_\_\_\_\_ individualmente titolare di quota, essa non può vantare in proprio il diritto qui agito, e ciò ai sensi dell'art. 2468 comma 4 c.c., potendo per essa agire, ed in effetti agendo, la rappresentante comune.

Nel merito, il diritto del socio della s.r.l. a consultare i documenti sociali e ad avere notizie della società, previsto dall'art. 2476 comma 2 c.c., ha natura coesenziale al tipo di struttura societaria e non può trovare limiti se non nei principi di correttezza e buona fede.

Gli scopi perseguiti dal socio che richiede l'accesso non sono sindacabili se non quando essi siano contrari a buona fede o siano tali da arrecare danno alla società. Non vi è modo di ritenere in questa sede che le richieste ispettive delle ricorrenti abbiano scopo esclusivamente emulativo.

I limiti all'accesso, pur contenuti nello Statuto, sono legittimi solo in quanto non si risolvano, nel concreto, in una lesione del diritto di ampia ed anzi totale conoscenza, a sua volta da esercitare nei modi, nei tempi e nei contenuti, secondo buona fede.

**Per quanto riguarda la documentazione sociale di \_\_\_\_\_, valga quanto segue.**

E' pacifico che l'accesso alla società e l'esame dei suoi documenti siano avvenuti senza limitazioni, come precisa la difesa delle ricorrenti a verbale di udienza, quando si concentra sulla mancata



consegna di copie. La parte ricorrente assume che l'ultimo degli accessi eseguiti ( ),  
, ) si sia concluso con la impossibilità di proseguire l'esame in quanto l'art. 32  
dello statuto pone quale limite massimo temporale per l'accesso quello di due giorni; e insiste per  
ottenere le copie.

Invero, dai verbali di accesso si ricava chiaramente che, tolto il limite della consegna di copie in  
conformità allo Statuto, il rappresentante delle ricorrenti abbia avuto ampio accesso alla  
documentazione di ; e che nell'ultimo accesso in particolare, svoltosi in meno di due ore nella  
prima mattinata e non affatto chiuso per raggiunto limite temporale statutario, il rappresentante  
medesimo non abbia in alcun modo lamentato la incompletezza della documentazione esaminata, o  
la insufficienza del tempo disponibile, o la mancata consegna di copie, ed anzi abbia svolto  
contestazioni nel merito dell'una o dell'altra risultanza documentale. Né dopo la chiusura di tale  
verbale constano doglianze, insistimenti o richieste di copie delle odierne ricorrenti.

Pertanto la odierna richiesta cautelare appare sfornita se non altro della copertura in punto  
*periculum in mora*, essendo del tutto generico, a giustificare un concreto e impellente interesse delle  
ricorrenti ad ottenere copia, tale da imporre la tutela cautelare, l'argomento per il quale la pienezza  
del diritto di accesso del socio è assicurata solo dall'ottenimento di copie – parte delle quali, invero,  
già ottenute (libro delle decisioni soci; fascicolo completo del bilancio d'esercizio e consolidato  
2019).

Quanto invece ai documenti della controllata , si impone una valutazione più articolata.

Nei tre accessi presso ; la conoscenza dei documenti propri di è stata limitata ai bilanci.

Nessuna norma prevede che il socio di una società che ne controlli un' altra, o che eserciti su questa l'attività di direzione e di coordinamento, possa per il solo fatto del rapporto di controllo o direzione/coordinamento accedere anche alla documentazione della controllata o diretta/coordinata. L'accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell'ambito dell'art. 2476 comma 2 c.c. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla



gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva ex art. 2476 c.c., alla gestione della s.r.l..

Questa documentazione può fra l'altro fare comprendere al socio della controllante se questa effettivamente anche dirige/coordini la controllata, e come (e ciò attiene senz'altro alla amministrazione della s.r.l. controllante) specie quando, come nel presente caso, la parte resistente contesti vigorosamente la presunzione di cui all'art. 2497sexies c.p.c.. L'esercizio concreto di direzione/coordinamento costituisce attività amministrativa della s.r.l., oggetto del diritto di accesso.

La parte resistente argomenta al proposito che nessuno degli adempimenti di cui all'art. 2497bis c.c. risulti fatto, nei lunghi anni del rapporto di controllo, da : né la menzione di cui al comma 1, né l'esposizione in nota integrativa o nella relazione di gestione di cui ai commi 4 e 5; circostanza ben note alle ricorrenti, che, pur esser socie di mai hanno censurato i bilanci di questa. La difesa di nega che fra le due società vi siano rapporti di finanziamento e che sia mai stato effettivamente esercitato alcun atto di direzione o coordinamento.

Invero, né l'argomento relativo alla mancanza degli adempimenti ex art. 2497bis c.c. né l'argomento della piena acquiescenza delle ricorrenti, socie anche di ai bilanci che non recavano tracce degli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 citati sono risolutivi, in quanto il dato di fatto pacifico è quello della sconoscenza, da parte delle ricorrenti, della documentazione di , e quello dell'esercizio solo recente, da parte delle stesse, di iniziative conoscitive in ; ed esse hanno diritto di accedere alla documentazione che chiarisca tale punto.

Una ristretta versione delle conoscenze di rispetto ai documenti di : è stata rappresentata dall'avv. quale rappresentante anche nel verbale di accesso del , quando egli ha affermato che si avvale dei soli bilanci di : per redigere i propri. Che documentazione ben più ampia dei meri bilanci sia disponibile è circostanza invece del tutto verosimile, stante l'entità della partecipazione e l'oggetto sociale di , e invero nel verbale del l'avv. Rodighiero per le ricorrenti citava ben tre verbali di CDA (nel 2017, 2018 e 2019) evidentemente da essa consultati, nei quali si leggerebbe che il Consiglio prima di convocare l'assemblea per approvare il bilancio attendeva di ottenere da "documentazione" necessaria alla redazione dei bilanci e non solo il bilancio di

In una visione più ampia, proposta dai precedenti (Trib. Milano, 2017; Trib. Torino, 2019) evocati da ambedue le parti, si dovrebbe secondo le ricorrenti ordinare l'esposizione di un lungo elenco di



documenti, che costituirebbero la documentazione *“ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l'esercizio delle proprie funzioni dall'organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa”*. Il passo citato viene dai precedenti stessi, e prosegue *“nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell'attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl”* e *“a prescindere ... dalla ... irrilevante intestazione formale dei relativi atti”*. Si tratta di un ampio diritto di accesso statuito in due casi nei quali la società controllata (in un caso una s.p.a., nell'altro una s.r.l.) era fra l'altro partecipata totalitariamente dalla s.r.l. i cui soci avevano chiesto cautela. In tali casi non si poneva però il problema, che invece si pone nel presente caso e in genere, di assicurare un ingiustificato vantaggio ai soci della controllante, quando si consentisse loro l'accesso ai documenti della controllata, rispetto ai soci della controllata stessa, che non abbiano, per il tipo sociale della stessa, un altrettanto ampio diritto conoscitivo; o il problema, quando anche la controllata sia una s.r.l., di assicurare ai soci della controllante l'accesso ai documenti di ambedue le società, precluso ai soci della controllata che possono accedere solo ai documenti della propria partecipata.

Nel presente caso invece, in cui la partecipazione di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ è maggioritaria ma non totale, è rilevante mantenere una chiara distinzione, anche relativamente al luogo di accesso, che salvaguardi indebiti avvantaggiamenti dei soci della controllante. Per completezza, si aggiunge che non solo la compagine sociale ma anche la compagine amministrativa delle due società non è sovrapponibile, essendovi un unico consigliere comune (Presidente in \_\_\_\_\_ e apparentemente con delega in \_\_\_\_\_ – il testo presente in visura camerale presenta qualche problema interpretativo ed è forse erroneamente riferito al medesimo) e che allo stato non risultano rapporti di finanziamento.

Va ricordato poi che il diritto di accesso è funzionale alla verifica delle scelte amministrative della controllante, perché il socio non amministratore possa dividerle o contestarle e determinarsi nella vita sociale o fuori di essa a tutela dei propri interessi. Pertanto l'accesso ai documenti della s.r.l. deve essere ammesso anche quando il suo socio abbia come scopo (anche prevalente) di ottenere elementi di valutazione della propria quota. Non è invece corretto riconoscere ai soci della controllante degli strumenti che abbiano come unico fine e utilità di fare loro conoscere il valore della partecipazione della controllante nella controllata, ulteriori a quelli disponibili alla controllante. L'interesse a determinare il valore della partecipazione della s.r.l. nella controllata, valore dal quale peraltro dipende più o meno marcatamente il valore della stessa partecipazione del



richiedente accesso nella s.r.l. controllante, non è idoneo a fare infrangere i limiti di accesso propri del tipo societario della controllata.

Il diritto di accesso si estende a quella documentazione della controllata che non si trovi concretamente nella disponibilità attuale diretta e propria della controllante, ma che gli amministratori abbiano avuto disponibile per l'esercizio della loro attività, e che sia stata restituita a . Tale diritto implica un dovere di di rendersi parte diligente presso il terzo per riottenere la disponibilità di tali documenti ed esibirli ai propri soci. Tuttavia, da un lato non è allo stato possibile stabilire quali siano i documenti che "necessariamente" siano occorsi agli amministratori per l'esercizio della loro attività rispetto a dall'altro i cenni ai verbali del CDA citati dall'avv Rodighiero nell'accesso del sono eccessivamente generici per permettere al giudice di indicare specificamente i documenti oggetto dell'ordine di accesso, specie se a documenti non nella attuale disponibilità di .. L'ordine cautelare non può pertanto che essere generico.

Con riguardo ai documenti ai quali si autorizza l'accesso, si ritiene debba essere superato il limite del diritto di copia previsto dallo Statuto, diritto che è comunque accessorio all' esame, e non sostitutivo, e, ove concretamente occorrente (ciò è reso verisimile dagli accenni di parte resistente alla copiosità della documentazione di parte della quale possibilmente acquisita almeno temporaneamente da per redigere i propri bilanci o per esercitare attività di direzione e coordinamento) anche il limite temporale di due giorni per l'accesso.

Il periculum in mora per questa parte di documenti appare evidente per la radicale negatoria finora frapposta alla loro conoscenza, che ha generato uno stato di sconoscenza tale da non potere tollerare i tempi del processo ordinario.

La concessione di penale ex art. 614bis c.p.c. non è opportuna in quanto andrebbe a colpire l'adempimento ad un ordine i cui contorni sono necessariamente determinati dal concetto di "disponibilità".

Le spese si regolano secondo la sola parziale vittoria cautelare. Si tiene conto della complessità media del procedimento, della unitaria e identica difesa delle ricorrenti, del fatto che il rigetto totale per un soggetto non ha incidenza rilevante nella economia degli interessi soddisfatti, e la relativa trattazione non ha avuto rilevante peso istruttorio

**P.Q.M.**

visto l'art. 700 c.p.c.



- 1) rigetta in toto il ricorso per la parte ' ;
- 2) ordina alla convenuta di consentire l'accesso – anche rendendosi parte diligente presso la controllata - ai documenti che ad essa sono o siano stati disponibili relativamente ai rapporti di essa con ' s.p.a., anche propri di ' s.p.a.; e di fornirli in copia a spese delle ricorrenti che ne facciano richiesta dopo averli visionati;
- 3) rigetta per il resto il ricorso anche nei confronti delle rimanenti ricorrenti;
- 4) compensa per metà le spese di lite, e pone pertanto a carico della convenuta il 50% delle spese di parte ricorrente, che liquida, nell'intero, in euro in compensi, in spese, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Si comunichi

Venezia, 19/9/2020

Il giudice

dr. Lina Tosi

